

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Allo scopo di favorire l'adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) ha introdotto un credito d'imposta commisurato alle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta, per ciascun beneficiario, **nella misura del 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata**, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto **non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.**

Possono fruire dell'agevolazione tutti i **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**.

Le **modalità di accesso al beneficio ricalcano**, in buona sostanza, **quelle previste per il credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 D.L. 34/2020**, riferito alle **spese per sanificazione e acquisto DPI** sostenute nel 2020.

Si ricorda che lo scorso anno il credito d'imposta era previsto al **60 per cento**, percentuale poi ridotta al **15,6423 per cento**, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 per cento dall'[articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020](#), dopo la

conversione in L. 126/2020.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell'anno corrente **occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

Le domande possono essere inviate **direttamente dal contribuente** oppure **avvalendosi di un intermediario di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#)** e successive modificazioni.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che **sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.**

Inoltre, all'interno della **finestra temporale** dedicata all'invio delle domande è possibile presentare la **rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

Con riferimento all'**ambito oggettivo** sono ammissibili al credito d'imposta le **spese sostenute per:**

1. la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
3. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali **termometri, termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ai fini del **rispetto del limite di spesa** previsto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.**

Detta percentuale è ottenuta **rapportando il limite complessivo di spesa**, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del citato **D.L. 73/2021, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.**

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, **può essere utilizzato** dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** citato in precedenza.

Il **modello F24** va presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili** dall'Agenzia delle entrate, pena il **rifiuto dell'operazione di versamento**; nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello **F24** verrà scartato.

Non trovano applicazione, invece, i limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) - **limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale - e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) - **limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU** del Modello Redditi.

Si attende, infine, apposita risoluzione con cui **verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24**.